



Regione Siciliana.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Affidamento del servizio di gestione degli adempimenti tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo regionale FESR 2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2, ad un Soggetto Gestore Concessionario con funzioni di Organismo Intermedio

F.A.Q. (domande più frequenti)

Quelle che seguono, sono risposte ai quesiti più frequenti pervenuti all'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento pietro.valenti@regione.sicilia.it. Con la presente pagina, che verrà progressivamente aggiornata solo in relazione ai quesiti nuovi che perverranno, si intende costituire un utile e condiviso riferimento a tutti i soggetti interessati posto che, comunque, su specifiche questioni tecniche le risposte che si forniscono non potranno che essere di indirizzo per l'operatore economico nell'interpretazione delle norme e delle disposizioni vigenti da applicare nella qualità di Organismo Intermedio.

1. D In merito alla predisposizione della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'Organismo Intermedio ex art.71 del Reg.1083/2006, si richiede un chiarimento in merito a quanto indicato all'art.11 del Disciplinare di Gara e all'art.2 del Capitolato d'onori.

L'art.11 del Disciplinare stabilisce infatti che *“ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica, tra gli allegati progettuali dovrà essere prodotta una specifica relazione contenente la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo che si intende adottare”*.

Al contrario, l'art. 2 del Capitolato stabilisce che *“L'Organismo Intermedio delegato, entro il termine di 30 gg dalla stipula del contratto.....dovrà trasmettere una relazione contenente la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo che intende adottare, di cui all'art.71 del Reg.1083/2006..”*

Sulla base di quanto sopra esposto, si richiede se la relazione contenente la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo ex art.71 debba essere fornita in sede di gara come allegato progettuale, come indicato all'art.11 del Disciplinare di Gara, o se debba essere prodotta solamente in un secondo momento, precisamente entro 30 giorni dalla stipula del contratto in caso di aggiudicazione, come indicato all'art.2 del Capitolato d'Oneri.

R La relazione con la descrizione del sistema di gestione e controllo deve essere **necessariamente** allegata alla documentazione fornita in sede di gara in quanto oggetto essenziale di valutazione con attribuzione del relativo punteggio. Quanto poi riportato all'art. 2 del Capitolato d'oneri inerisce ad eventuali esigenze prescrittive e/o di integrazione che l'Amministrazione appaltante potrà ritenere di dovere dettare in sede di stipula del contratto al fine di rendere il sistema di gestione e controllo quanto più aderente alle previsioni regolamentari.

2. **D** In merito alla suddivisione del Servizio di cui all'art.3 del Disciplinare di gara (50% attività di tipo bancario, 35% attività di verifica contabile e di verifica di I livello, 15% attività di consulenza e valutazione), si richiede un chiarimento in merito alla distinzione effettuata tra attività di verifica contabile e attività di verifica di I livello. In particolare, si richiede di chiarire se ai fini del servizio le attività di verifica contabile e di verifica di I livello debbano essere considerate due attività distinte e separate, oppure se l'attività di controllo di I livello includa al suo interno anche l'attività di verifica contabile. Si richiede inoltre, nel caso le due attività sopra indicate fossero da ritenere distinte e separate, di indicare quale possa essere la distinzione pratica tra le stesse.

R Ovviamente, le due attività vanno ritenute ben distinte e separate. Addirittura alle stesse va preposto personale assolutamente diverso e quello relativo alle attività di controllo risponde esclusivamente al Responsabile dei controlli (vedi art. 11, comma 6 del disciplinare di gara). Per ciò che concerne la richiesta di indicazione della distinzione pratica tra le attività in parola, si rinvia al documento "Linee guida di attuazione del PO FESR 2007/2013" adottate con deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 29.10.2008 scaricabile dal sito www.euroinfocilia.it.

3. **D** In merito alla suddivisione del Servizio di cui all'art.3 del Disciplinare di gara (50% attività di tipo bancario, 35% attività di verifica contabile e di verifica di I livello, 15% attività di consulenza e valutazione), si richiede un chiarimento in merito alla precisa qualificazione delle attività di "tipo bancario". Si ritiene infatti che per "attività di tipo bancario" si intenda astrattamente attività che di norma viene svolta nell'ambito di verifiche bancarie quali ad esempio la valutazione di capacità economiche finanziarie ma che non necessariamente tale attività sia svolta solo da una banca. Nè si può intendere diversamente - ovvero sia da svolgersi esclusivamente a carico di una banca - in quanto, unitamente al fatto che le attività di controllo di I° livello debbono essere svolte dalla mandataria che deve essere banca, risulterebbe che l'85% delle attività previste dal bando debbano essere svolte da una banca (50% + 35%). Si chiede pertanto conferma del fatto che le attività di tipo bancario possano anche essere svolte da soggetti non qualificati come banca in possesso di adeguate competenze specialistiche atte ad effettuare determinate verifiche di TIPO BANCARIO.

R Si ritiene dovere premettere che la definizione attività di "tipo bancario" discende direttamente dalla classificazione operata ai fini dell'attribuzione del codice CIG. Essenzialmente, si conviene potere indicare come attività di esclusiva qualificazione di tipo bancario quella connessa ai servizi di tesoreria, di erogazione ai beneficiari, di tenuta rapporti di conto corrente degli stessi beneficiari, di verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le attività di tipo amministrativo, riscontro contabile, analisi delle rendicontazioni, verifica del mantenimento dei requisiti per le agevolazioni ecc.. e gestionale possono benissimo essere affidate a soggetti terzi rispetto a quelli bancari.

4. D L'articolo 10 del Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio in oggetto prevede che il rappresentante legale o il procuratore dell'impresa singola o del consorzio stabile, o ancora tutti i legali rappresentanti delle imprese in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi costituenti o il rappresentante legale della capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, attesti di: "non avere in corso nè che assumerà, a qualsiasi titolo, in caso di aggiudicazione dell'appalto, altri incarichi in conflitto, anche potenziale col presente appalto, e che, inoltre, non svolgerà per tutta la durata del servizio, nè direttamente nè in associazione con altri soggetti, alcuna altra attività finanziata con risorse del Programma Operativo in oggetto, rinunciando espressamente ad altri incarichi eventualmente in corso." Si ritiene che tale limitazione debba essere intesa esclusivamente nel senso che non è consentito all'aggiudicatario avere altri incarichi a valere sulle risorse dell'Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2 del PO FESR 2007/2013, poichè tali debbano in effetti intendersi le "risorse del Programma Operativo in oggetto" in relazione al quale opera la limitazione in argomento. Nè si può intendere diversamente - ovverosia non limitata al solo Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2 del PO FESR 2007/2013 - tenuto conto della immotivata e ingiustificata ampiezza della eventuale esclusione. Si ritiene infine condivisibile che la esclusione operi invece con riferimento all'Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2 del PO FESR 2007/2013, atteso che risponderrebbe ad uno specifico interesse pubblico che lo svolgimento del servizio de quo non avvenga con la contemporanea presenza di altri incarichi inerenti tali risorse, situazione in grado di configurare in concreto una situazione di conflitto di interesse.

R La questione sollevata è stata pure posta all'attenzione della stessa Autorità di Gestione del Programma con cui è stato concordato sull'opzione ermeneutica secondo la quale la dichiarazione prevista dalla lettera E dell'art. 10 del disciplinare per la parte sottolineata in evidenza nel quesito si riferisce alle attività finanziate con le risorse dell'Asse 2 e, segnatamente, dell'obiettivo specifico 2.1 oggetto dell'avviso pubblico. Non è comunque ammessa la sussistenza, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di altri incarichi in conflitto, anche potenziale, con il presente appalto.

5. D Il "Servizio di valutazione degli effetti delle misure di incentivazione alle imprese finanziate nel periodo di programmazione 2000-2006 nell'ambito della politica regionale" (CIG 0491209E79), finanziato dal PO FESR 2007-2013 Asse VII Ob. Operativo 7.1.1, del quale siamo risultati aggiudicatari, è tra quelli che possono essere in potenziale conflitto d'interesse con il servizio di cui in oggetto?

R Non si ravvisano gli estremi per potere definire neppure in potenziale conflitto di interessi tale attività rispetto al servizio relativo all'appalto.

6. D Con riferimento alla dichiarazione E) punto e1 del disciplinare di gara (pag. 20): "di non avere in corso né che assumerà, a qualsiasi titolo, in caso di aggiudicazione dell'appalto, altri incarichi in conflitto, anche potenziale col presente appalto, e che, inoltre, non svolgerà per tutta la durata del servizio, né direttamente né in associazione con altri soggetti, alcuna altra attività finanziata con risorse del Programma Operativo in oggetto, rinunciando espressamente ad altri incarichi eventualmente in corso":

- a) l'obbligo di non assumere "alcuna altra attività finanziata con risorse del Programma Operativo in oggetto" è riferito all'intero POR FESR 2007/2013 o solo per attività dell'Asse II?
- b) tale obbligo è riferibile anche ai soggetti presenti in subappalto?

R Per il primo quesito, si rinvia alla risposta al quesito n. 4. Per il secondo, si conferma che l'obbligo è certamente riferibile anche ai soggetti presenti in subappalto.

7. D Il Disciplinare di gara relativo "all'affidamento del servizio di gestione degli adempimenti tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo regionale FESR 2007/2013, Asse II, Obiettivo Specifico 2.1, Obiettivi Operativi 2.1.1 e 2.1.2, ad un Soggetto Gestore Concessionario con funzioni di Organismo Intermedio" stabilisce che il concorrente deve produrre in sede di offerta anche una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, prevista dal punto E1 del medesimo disciplinare, ovvero di non avere in corso né che assumerà, a qualsiasi titolo, in caso di aggiudicazione dell'appalto, altri incarichi in conflitto, anche potenziale col presente appalto, e che, inoltre, non svolgerà per tutta la durata del servizio, né direttamente né in associazione con altri soggetti, alcuna altra attività finanziata con risorse del Programma Operativo in oggetto, rinunciando espressamente ad altri incarichi eventualmente in corso.

Si chiede se per attività finanziata si intendano nel complesso le attività per le quali la Banca percepisce e/o ha percepito un contributo finanziato dal Programma Operativo in oggetto, in qualità di Soggetto beneficiario, come ad esempio contributi erogati a favore della Banca a seguito di attività agevolabili, realizzate direttamente dalla stessa.

R Si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4. Ovviamente, la Banca non potrà concorrere direttamente o indirettamente ad attività comunque finanziate con le risorse dell'Asse 2 di cui la stessa svolge le funzioni di Organismo Intermedio.

8. D In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, *la mandataria deve possedere i requisiti relativamente all'iscrizione in agli albi o elenchi ex artt. 13 e 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.e quindi deve essere un istituto di credito come previsto all'art. 7 comma b del disciplinare o una società di consulenza come previsto all'art.11 comma 6 del disciplinare che cita: Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un Raggruppamento, anche se non ancora costituito, devono essere indicate le parti di Servizio che saranno eseguite tanto dalle singole imprese mandanti che dalla capogruppo mandataria. Le attività di controllo di primo livello devono essere espletate esclusivamente dalla mandataria ed il relativo personale preposto dovrà operare in modalità autonoma dalle attività di gestione del servizio sotto il coordinamento del responsabile dei controlli?*

R Il quesito torna particolarmente utile a chiarire un refuso che, in effetti, si rileva dalla lettura combinata dei due articoli del disciplinare. Ovviamente, non è questa la sede appropriata per operare una chiarificazione netta, trattandosi di concreta modifica del disciplinare di gara che richiederebbe un intervento sullo stesso. Poiché ciò comporterebbe un costo in termini di tempo non sopportabile, l'Amministrazione si è determinata nel soprassedere richiedendosi, pertanto, che la mandataria sia una banca e che alla stessa va ricondotta la responsabilità dei controlli di primo livello. In ogni caso, si è pure valutato che un'indicazione rigida della composizione e dei ruoli all'interno del raggruppamento richiesta in sede di gara potrebbe limitare fortemente la libertà organizzativa degli operatori economici; aiutano, in tal senso quale possibile chiave di lettura, le risposte rese in riferimento ai quesiti n. 2 e n. 3.

9. D L'art. 3 del Disciplinare di Gara (Valore dell'Appalto e Importo posto a gara), recita:
*"1. Il valore complessivo dell'appalto è di € 13.000.000,00 (Euro tredicimilioni/00) di cui:
a) € 8.000.000,00 (Euro ottomilioni/00) IVA esclusa posti a base della presente gara;
b) € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) IVA esclusa per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato da affidare ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., relativamente all'attuazione dei medesimi obiettivi operativi 2.1.1 e 2.1.2 del PO FESR Sicilia 2007-2013."*

Si chiede conferma che l'importo di € 5.000.000,00 è relativo a servizi analoghi che la Regione si riserverà di attivare per l'attuazione dei obiettivi operativi 2.1.1 e 2.1.2 del POR Sicilia 2007 – 2013, con risorse ulteriori rispetto alle risorse complessive stanziare attualmente pari ad euro 349.874.320,04.

R Si conferma

10. D Il Capitolato d'Oneri, all'art 7 specifica l'importo a base di gara previsto per ciascuna delle attività oggetto del servizio bandito. Il Disciplinare di gara all'art. 3 indica altresì il valore complessivo dell'appalto.

Si richiede conferma che "*Valore dell'appalto e importo posto a gara*" debba considerarsi un importo indicativo.

Il valore effettivo del corrispettivo riconosciuto per ciascuna attività oggetto dell'appalto, sarà calcolato applicando le percentuali oggetto di ribasso di cui all'art.7 del Capitolato d'oneri, per il numero effettivo di operazioni sulle quali sarà espletata la prestazione anche se l'importo totale delle commissioni fosse superiore a quello posto a base di gara.

R L'interpretazione è corretta solo in parte: il tetto limite fissato dall'appalto di € 13.000.000,00, comprensivo quindi anche delle attività per eventuali servizi analoghi, non potrà essere superato, a prescindere dal numero di operazioni.

11. D L'art.12 del Disciplinare di gara prevede al comma 1 lettera e) che l'offerta economica deve: "*essere unica per tutti i livelli di prestazione relativi a ciascuna operazione; non è consentito formulare ribassi differenziati per livello di prestazione (cioè ribassi distinti per o tra le attività di cui alle lettera A e/o per o tra le attività di cui alla lettera B dell'art. 7 del capitolato d'oneri).*"

Si richiede conferma che potrà essere formulata un offerta che prevede 2 ribassi:

- per i corrispettivi di cui alla lettera A del citato articolo;
- per i corrispettivi di cui alla lettera B del citato del citato articolo, eventualmente differenziato rispetto a quello della lettera A.

R Deve assolutamente ribadirsi che l'offerta deve essere unica per tutti i livelli di prestazione e che non è consentito, a pena di esclusione, formulare ribassi differenziati per livello di prestazione.

12. D L'art. 4 del disciplinare di gara (Luogo di esecuzione del servizio), recita:

"Il Servizio dovrà essere svolto principalmente nel territorio della Regione Siciliana, codice NUTS: ITG1."

In considerazione dei principi posti a base della normativa sugli appalti pubblici, l'Amministrazione può richiedere i requisiti che ritiene migliori per soddisfare le esigenze di realizzazione del servizio.

Tuttavia tale scelta deve essere fatta in modo da rispettare il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, di libera circolazione dei servizi all'interno del territorio comunitario e deve essere improntata ai criteri di ragionevolezza, strumentalità e proporzionalità rispetto al servizio da appaltare.

Per questi motivi si chiede conferma che la prescrizione di cui all'art. 4 del Disciplinare è assolta prestando sul territorio regionale quelle attività del servizio che per loro stessa natura debbano necessariamente essere svolte in loco quali l'attività di promozione, lo svolgimento di riunioni e l'assistenza tecnica alle imprese ecc e non anche altre attività che parimenti per la loro natura non presuppongono la necessità di essere svolte sul territorio regionale (istruttoria e valutazione, erogazione, rendicontazione, monitoraggio, ecc.) e rispetto a cui la qualità del servizio reso non è influenzabile dal dato della sua ubicazione territoriale.

R Si deve sottolineare che le attività inerenti il servizio verranno svolte nella qualità di Organismo Intermedio. Pertanto, premesso che le stesse ineriscono a risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 sia per ciò che concerne l'appalto in argomento ex obiettivo specifico 7.1, sia per ciò che riguarda le risorse da gestire relative alle linee di intervento dell'obiettivo specifico 2.1, la spesa deve essere effettuata nel territorio della regione avuto riguardo, in particolare, a quella parte prevalente non oggetto di acquisizione di beni e/o servizi non rinvenibili, a pari condizioni di costo e qualità, presso produttori e/o rivenditori insediati in Sicilia. In ogni caso, tutta la documentazione connessa deve essere sempre rigorosamente mantenuta presso la sede operativa di Palermo dell'operatore economico e/o del Raggruppamento Temporaneo, essendo soggetta alle attività di controllo dell'Amministrazione regionale e della C.E.

13. D Con riferimento agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 8 del capitolato d'oneri, si chiede conferma che gli obblighi di tracciabilità interessino esclusivamente i rapporti tra la Stazione Appaltante e il soggetto gestore, e non riguardino quelli tra il soggetto gestore e i beneficiari finali delle agevolazioni, in quanto questi ultimi non appaiono rientrare nel novero dei soggetti cui detti obblighi si riferiscono, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. 136/2010 (i.e.: "appaltatori, subappaltatori, subcontraenti . . . , nonché i concessionari di finanziamenti pubblici . . . a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e forniture pubbliche"). Alla luce del dettato normativo, infatti, si ritiene che l'erogazione dei contributi nei confronti dei beneficiari finali, che avverrà comunque per il tramite del sistema bancario / intermediari finanziari, non si configura come pagamento verso un soggetto appartenente alla "filiera" considerata dal legislatore, né la stessa rientra nel contesto di un autonoma procedura di appalto. Da ultimo, si consideri che le erogazioni di dette agevolazioni avvengono generalmente in un momento successivo alla realizzazione del progetto agevolato, per cui sarebbe comunque precluso "tracciare" la destinazione degli importi destinati al progetto medesimo.

R Non si concorda con l'interpretazione. Gli obblighi di tracciabilità discendenti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, ineriscono pure ai rapporti con i beneficiari delle agevolazioni delle linee di intervento dell'obiettivo specifico 2.1 del PO FESR 2007/2013 atteso che, giusta comma 1, rientrano tra le attività soggette, pure quelle riferibili ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Sempre lo stesso comma citato chiarisce inoltre che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici **nonché alla gestione dei finanziamenti** (pubblici anche europei) devono essere registrati anche sui conti correnti dedicati. Giova, in proposito, evidenziare che l'ultimo comma dell'art. 7 del Capitolato prevede il rispetto della disposizione di cui all'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15

14. D Il Capitolato d'Oneri, all'art. 1 punto B3 comma 22 specifica che " i conti correnti bancari dei soggetti Beneficiari aperti presso le dipendenze dell'Appaltatore dovranno essere fruttiferi di interessi al tasso fissato dalla C.E. per il calcolo degli aiuti di stato al lordo della ritenuta fiscale" al riguardo si richiede:

- a) la *ratio* ispirativa relativa alla remunerazione delle giacenze dei Fondi Strutturali accreditati sul conto corrente dei beneficiari, atteso che tali accrediti, ad eccezione degli anticipi, afferiscono al "rimborso" di spese già sostenute per la realizzazione del progetto, come sarà documentato dai giustificativi di spesa presentati dai beneficiari in sede di richiesta di erogazione. Peraltro si chiede di evidenziare i vincoli temporali in capo al beneficiario per smobilizzare le somme accreditate e pertanto di indicare un termine certo oltre il quale la remunerazione richiesta sui conti correnti non sia più dovuta.
- b) di confermare che il tasso di riferimento da applicare è pari al tasso base senza applicare la maggiorazione di 100 punti base, maggiorazione quest'ultima, necessaria ai fini della determinazione del tasso di mercato convenzionale sul quale considerare l'eventuale elemento di aiuto derivante da un finanziamento a tasso agevolato.

Es: tasso base di riferimento in vigore dal 1 gennaio 2011: 1,49 %

tasso d'intervento calcolato sulla base del tasso di riferimento: 2,49% (1,49% + 100 bbpp)

- c) di confermare conseguentemente che la remunerazione da riconoscere sui conti correnti dei beneficiari sia superiore a quella prevista per il Conto corrente intestato all'Amministrazione (ai tassi attuali, 1,49% vs 1,06, pari al tasso di riferimento BCE ridotto del 18%).

R Con riferimento al quesito a), la ratio è quella di potere effettuare la valutazione sull'equivalente sovvenzione lorda riconosciuta, di cui se ne dovrà tenere debito conto in sede di erogazione della quota di saldo.

Con riferimento ai quesiti di cui alle lettere b) e c), si rinvia a valutazioni più approfondite che saranno effettuate preliminarmente alla sottoscrizione del contratto.

- 15. D** Il Capitolato d'Oneri, all'art. 1 punto A2 comma 11 specifica che "l'Appaltatore dovrà, provvedere all'apertura dei rapporti di conto dedicati per la canalizzazione delle quote di finanziamento ai beneficiari, i cui oneri, a carico del singolo finanziamento concesso, dovranno comunque essere mantenuti entro il limite fissato nell'offerta in sede di gara"; al riguardo si richiede di confermare che nel caso di concorrente banca di II livello, è ammessa l'apertura di conto dedicato, come sopra specificato, presso primari operatori terzi, alle condizioni che saranno comunque mantenute nel limite fissato in sede di offerta.

R La previsione del bando riguarda adempimento che l'operatore economica dovrà effettuare presso sé o presso altro componente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese; non è ammesso il ricorso a soggetti estranei al raggruppamento, vuoi anche perché l'operatore economico non sarebbe in grado di formulare offerte vincolanti nei confronti di soggetti non riuniti nel raggruppamento.

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Pietro Valenti)